Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Comuni consorziati:

Artena, Carpineto Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Paliano, Zagarolo

Sede legale: Palazzo Doria Pamphilj, Piazza U. Pilozzi, 9 - 00038 Valmontone (RM) tel 06959938219- fax 06959938211 email segreteria@castellidellasapienza.it PEC castellidellasapienza@legalmail.it P. IVA 06532741003

Copia conforme all'Originale Determinazione del Direttore Amministrativo

N. 22 del 02/04/2015

Oggetto: Approvazione schema contratto collaborazione coordinata continuativa

PREMESSO CHE questo Consorzio necessita, al fine di svolgere le attività programmate nell'anno 2015, di individuare una unità che curi i rapporti con gli enti locali in ordine all'organizzazione dell'ufficio afferente la Centrale Unica di Committenza, nonché l'attivazione dei progetti culturali condivisi con gli enti consorziati;

CONSIDERATO CHE la Dott.ssa già selezionata da questo Ente con contratto a progetto, è stata ritenuta idonea per l'instaurazione di un rapporto di collaborazione a progetto con l'Ente stesso, per la gestione di progetti a favore del Consorzio;

CHE la Dott.ssa Erika Spadaro risulta essere in possesso delle competenze richieste per la cura dei progetti culturali summenzionati e per la gestione dei rapporti con gli enti partecipanti alla Centrale Unica di Committenza ed alle diverse iniziative ed attività culturali programmate;

CHE con Deliberazione CdA n. 10 del 02/04/2015, questo Consorzio ha stabilito di procedere alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa al fine di garantire la realizzazione delle attività sopra menzionate;

RITENUTO necessario instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dal 07/04/2015 fino al 30/06/2015;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Determina

- 1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. Di avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Erika Spadaro, a partire dal 07/04/2015 fino al 30/06/2015;

- 3. Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la Dott.ssa Erika Spadaro, che allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4. Di impegnare la spesa del contratto di collaborazione, pari ad euro 3.000,00 oneri fiscali esclusi, sul Cap. 1.100 del redigendo bilancio 2015.

Il Direttore Amministrativo F.to Dott.ssa Lucia Leto

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno il giorno del mese di, nella sede di...... in....., in....., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

- Tra il.....di seguito denominata più semplicemente Committente
- e il Sig./Sig.ra..... di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,

PREMESSO

- che l'Ente, come da Deliberazione CdA n. 10 del 02/04/2015, ha stabilito di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione dei rapporti con gli enti locali in ordine all'organizzazione dell'ufficio afferente la Centrale Unica di Committenza e per l'attivazione di progetti culturali condivisi con gli enti locali consorziati;
- che per tali motivi l'Ente ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest'ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi del contratto.
- che il collaboratore si è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore del Committente.
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titoli III del Libro quinto del Codice Civile.

1. Conferimento dell'incarico

L'Ente conferisce al Collaboratore che accetta l'incarico avente ad oggetto la seguente attività: "gestione dei rapporti con gli enti locali in ordine all'organizzazione dell'ufficio afferente la Centrale Unica di Committenza e per l'attivazione di progetti culturali condivisi con gli enti locali consorziati"

I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.

Il Collaboratore nel rapporto con l'Ente Pubblico - e con i referenti dallo stesso indicati - stabilisce le modalità di espletamento dell'incarico da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti del Committente.

2. Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e

per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede dell'Azienda.

Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.

3. Obiettivi specifici dell'incarico e descrizione delle attività

Gli obiettivi dell'incarico, in base al progetto d'impiego che si riassume nel presente contratto sono di seguito indicati:

- gestione dei rapporti con gli enti locali in ordine all'organizzazione dell'ufficio afferente la Centrale Unica di Committenza;
- attivazione di progetti culturali condivisi con gli enti locali consorziati.

4. Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal...... con scadenza fissata al........

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dal Committente.

Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori ai sensi delle seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto uno specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare; Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; che ha previsto, l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; Decreto Legislativo, 16 marzo 2000 n.38, che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; Legge 342/2000 Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 e Legge 388/2000 Finanziaria 2001 che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente; non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione. Pertanto, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il tapporto di collaborazione resterà sospeso:

- a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
- b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di sessanta giorni nell'anno solare;

c) nel caso di maternità, 5 mesi per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva.

Tale previsione, così come previsto dalle norme su indicate e come consentito dagli artt.2222 e 2225 del Codice Civile, può essere integrata con quote di compenso aggiuntivo, rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da INPS e INAIL come segue:

- a. In caso di infortunio, il collaboratore avrà diritto ad una integrazione della prestazione INAIL fino a concorrenza del 100 per cento del compenso pattuito con il committente;
- b. In caso di malattia, il committente garantirà, ad integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS, il 50 % del compenso dal 4° al 10° giorno, il 75% dal 11° al 30° giorno e il 100% dal 31° fino al 90° giorno.
- c. In caso di maternità, infine, il committente garantirà alla collaboratrice una integrazione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS fino al 100 per cento del compenso per l'intero periodo di astensione per parto così come definito al comma c del punto 7. Tale previsione, così come previsto dalle norme su indicate e come consentito dagli artt.2222 e 2225 del Codice Civile, può essere integrata con quote di compenso aggiuntivo, rispetto alle prestazioni sociali riconosciute da INPS e INAIL come segue:
- In caso di infortunio, il collaboratore avrà diritto ad una integrazione della prestazione INAIL fino a concorrenza del 100% del compenso pattuito con il committente;
- Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, il committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza, avvalendosi, con il consenso del collaboratore, di istituzioni esterne (es. mutue, fondi, assicurazioni...). In ogni caso le condizioni mutualistiche dovranno coprire un sussidio di almeno 60 gg in caso di malattia, almeno un'integrazione pari a € 1000 in caso di maternità e due visite specialistiche annue. Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite con l'ausilio di istituzioni esterne di cui al paragrafo precedente, entro 60 gg dalla firma del presente accordo. A tal fine e in attesa che si definisca la copertura "sanitaria" attraverso le forme indicate, il committente accantonerà la somma di € 650 per ogni collaboratore.

Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare preventivamente e comunque entro 24 ore, al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione, il collaboratore presenterà tempestivamente al committente la relativa documentazione sanitaria, pena la non corresponsione delle integrazioni al compenso cui è tenuto il committente. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai trenta giorni, per gli eventi di cui ai commi precedenti, il contratto di collaborazione si intende prorogato per lo stesso periodo.

5. Organizzazione

L'Ente metterà a disposizione del Sig./Sig.ra...., l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Il Collaboratore, pur con l'autonomia connessa allo specifico

oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell'Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.

6. Compenso

La corresponsione avverrà con acconti mensili di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

Sulla base delle somme su indicate il Committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni di legge previste per carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e delle trasferte, riservate ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'Art. 34 della legge 342, 21 novembre 2000 – Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni). Oltre al corrispettivo su indicato il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative vigenti (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l'IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge).

Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa.

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5 comma 2 del DPR 633.

7. Recesso e risoluzione contrattuale

Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienza; in caso di recesso così come previsto dall'accordo generale il periodo di preavviso è di 10 giorni.

In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso deve essere motivato.

8. Obblighi del committente

Il Committente si impegna a versare, oltre al corrispettivo di cui al punto 6, quanto di sua competenza stabilito dalle normative e da eventuali accordi collettivi compresa la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge (carichi familiari e da lavoro dipendente), le ritenute previdenziali e assicurative contro gli infortuni e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e delle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti.

n		~	16.20	1.2				124
ч	. (ം	11	tti	ÒΨ	61	SI	P

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell'Ente e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

					te

Il Collaboratore

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra, ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147-bis comma 1 del vigente decreto legislativo n° 267/2000, si esprime:

- PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Addi 99/04/2015

Il Segretario Direttore del Consorzio f.to Dr.ssa Leto Lucia

Si certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia, all'Albo Pretorio del Consorzio I Castelli della Sapienza il giorno. 16 2015

Addi 16/04/2015

Il Segretario Direttore del Consorzio f.to Dr.ssa Leto Lucia

È copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

